



Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

*Statuto
e
Regolamento*

Roma, Marzo 2006

Riconoscimento del Fondo

La Banca d'Italia, visti:

- a) la Direttiva 94/19/CE del 30 maggio 1994,*
- b) l'art. 23 della Legge 6 febbraio 1996 n. 52,*
- c) il Decreto Legislativo 4 dicembre 1996 n. 659*

in data 10 dicembre 1996 ha ufficialmente riconosciuto il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, la cui attività è disciplinata dal presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria delle Consorziato il giorno 11 dicembre 1996 e modificato dall'Assemblea Straordinaria delle Consorziato il giorno 26 marzo 1997, 25 marzo 1998, 17 marzo 1999, 16 febbraio 2000, 23 marzo 2001, 18 febbraio 2004 e 22 marzo 2006.

Indice generale

	<i>Pagina</i>
I. STATUTO	7
II. APPENDICE ALLO STATUTO	31
III. REGOLAMENTO	45

Indice dello Statuto

<i>Articolo</i>		<i>Pagina</i>
1.	Natura giuridica e finalità	9
2.	Soggetti aderenti	9
3.	Soggetti garantiti	10
4.	Interventi	10
5.	Cessazione della partecipazione	11
6.	Esclusione dal Fondo	11
7.	Consoziate in amministrazione straordinaria	12
8.	Recesso dal Fondo	13
9.	Sanzioni	13
10.	Organi	14
11.	Competenze dell'Assemblea	14
12.	Funzionamento dell'Assemblea	15
13.	Composizione del Consiglio	16
14.	Competenze del Consiglio	18
15.	Funzionamento del Consiglio	18
16.	Composizione del Comitato di Gestione	19
17.	Competenze del Comitato di Gestione	20
18.	Funzionamento del Comitato di Gestione	21
19.	Competenze del Presidente	21
20.	Collegio dei Revisori	22
20.bis	Segretario Generale	23
21.	Risorse per gli interventi	23
22.	Spese di funzionamento e fondo consortile	23
23.	Bilancio di esercizio	24
24.	Rendiconto annuale	25
25.	Quote di contribuzione	25

26.	Obblighi di segnalazione	25
27.	Rimborso dei depositanti	26
28.	Intervento in operazioni di cessione di attività e passività	28
29.	Interventi di sostegno	28
30.	Attribuzione alle consorziate delle attività e dei beni	28
31.	Pubblicità della partecipazione al Fondo	29
32.	Clausola compromissoria	29
33.	Disposizioni transitorie	30

STATUTO

Articolo 1

Natura giuridica e finalità

1. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un consorzio di diritto privato tra banche, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate. Le risorse finanziarie per il perseguimento delle finalità del Fondo sono fornite dalle consorziate.
2. Il Fondo ha sede in Roma, Via del Plebiscito n. 102.
3. La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050. Alla scadenza del termine l'Assemblea delibera la proroga del termine stesso, ovvero la liquidazione del Fondo e nomina uno o più liquidatori, specificandone i poteri.
4. L'attività e l'organizzazione del Fondo sono disciplinate dal presente Statuto, dall'Appendice che ne costituisce parte integrante, e dal Regolamento deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, previa approvazione della Banca d'Italia.
5. Per quanto non previsto dallo Statuto e dal Regolamento, si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni di cui al Libro V, Titolo X, Capo II del Codice Civile in materia di consorzi.

Articolo 2

Soggetti aderenti

1. Aderiscono al Fondo le banche italiane, ad eccezione delle banche di credito cooperativo.
2. Possono aderire al Fondo le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza, in base alle modalità previste nell'art.1, commi 3 e 4 del Regolamento.
3. Aderiscono al Fondo le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente, in conformità alla normativa italiana vigente in materia.
4. Le modalità di adesione al Fondo sono disciplinate dal Regolamento.

Articolo 3

Soggetti garantiti

1. Il Fondo garantisce, nei limiti previsti dal presente Statuto, i depositanti delle consorziate italiane, delle succursali di queste negli altri Paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.
2. Il Fondo può altresì garantire i depositanti delle banche consorziate italiane nei Paesi extracomunitari. La garanzia del Fondo opera nei limiti di copertura offerti dagli schemi di tali paesi, ove presenti, e comunque non oltre i limiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 4

Interventi

1. Il Fondo interviene:
 - a) nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche consorziate autorizzate in Italia e, per le succursali di banche comunitarie consorziate operanti in Italia, nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;
 - b) nei casi di amministrazione straordinaria delle banche consorziate autorizzate in Italia.
2. Il Fondo effettua gli interventi per conto e nell'interesse delle consorziate.
3. Gli interventi del Fondo sono subordinati all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Articolo 5

Cessazione della partecipazione

1. La partecipazione al Fondo cessa:
 - a) per esclusione;
 - b) per recesso.

Articolo 6

Esclusione dal Fondo

1. Il Fondo può avviare la procedura di esclusione di una consorziata nel caso di inadempimenti di eccezionale gravità agli obblighi statutari in materia di:
 - a) posizionamento rispetto ai profili gestionali secondo quanto previsto nell'Appendice allo Statuto;
 - b) contribuzioni per gli interventi e per le spese di funzionamento, quando l'inadempimento perduri per oltre tre mesi, malgrado l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 dello Statuto;
 - c) segnalazioni dei dati, quando l'inadempimento perduri per oltre sei mesi, malgrado l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 dello Statuto.
2. Il Fondo, previo assenso della Banca d'Italia, avvia la procedura di esclusione contestando alla consorziata l'inadempimento e concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi statutari.
3. Se la consorziata provvede entro il termine di un anno di cui al comma 2, il Fondo comunica alla consorziata l'interruzione della procedura di esclusione.
4. Se la consorziata non provvede entro il termine di un anno di cui al comma 2, il Fondo può concederle una o più proroghe per un periodo complessivo non superiore ad un anno oppure, previa autorizzazione della Banca d'Italia, deliberarne l'esclusione, comunicando le deliberazioni assunte alla consorziata.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno effetto per la consorziata dalla data di ricezione della comunicazione degli stessi.

STATUTO

6. Nel corso della procedura di esclusione restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Fondo. Il Fondo garantisce i depositanti per i fondi acquisiti dalla consorziata fino al momento di efficacia dell'esclusione.
7. La procedura di esclusione delle succursali di banche comunitarie consorziate viene eseguita in conformità alle disposizioni di attuazione dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 94/19/CE.

Articolo 7

Conorziate in amministrazione straordinaria

1. Non può essere avviata o proseguita la procedura di esclusione nei confronti di una consorziata sottoposta ad amministrazione straordinaria.
2. Alla consorziata già assoggettata ad amministrazione straordinaria che, al momento della restituzione all'amministrazione ordinaria, si trovi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 6 comma 1, lettera a), possono essere concesse proroghe per un periodo massimo di tre anni, in deroga a quanto previsto dal medesimo art. 6 comma 4.
3. Le consorziate in amministrazione straordinaria sono ammesse a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
4. A decorrere dalla data del provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria di una consorziata, gli esponenti di quest'ultima rassegnano le dimissioni dai loro eventuali incarichi nel Consiglio, nel Comitato di Gestione e nel Collegio dei Revisori.
5. Le consorziate in amministrazione straordinaria non partecipano alle erogazioni per gli interventi, e sono escluse dal computo delle quote di contribuzione relative all'impegno per gli interventi stessi.
6. Il Fondo, ai fini degli interventi di cui all'art. 28 dello Statuto, può chiedere ai Commissari gli elementi informativi e di valutazione necessari, d'intesa con la Banca d'Italia.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle consorziate in liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 8

Recesso dal Fondo

1. La consorziata può recedere con un preavviso di sei mesi, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione al Fondo. La consorziata informa contestualmente la Banca d'Italia della comunicazione di recesso.
2. Durante il periodo di preavviso di cui al comma precedente, restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Fondo. Il Fondo garantisce i depositanti per i fondi acquisiti dalla consorziata fino al momento di efficacia del recesso.

Articolo 9

Sanzioni

1. Il Fondo applica le sanzioni previste dal presente articolo nel caso di inadempimenti agli obblighi statutari in materia di:
 - a) posizionamento rispetto ai profili gestionali, in base a quanto indicato nell'Appendice al presente Statuto, Parte I;
 - b) contribuzioni e segnalazioni dei dati;
 - c) pubblicità della partecipazione al Fondo.
2. Il Fondo, sentita la consorziata interessata e la capogruppo del gruppo bancario di cui la consorziata fa parte, applica una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) sospensione della consorziata dal diritto di voto in Assemblea, fino a quando la stessa non abbia ottemperato agli obblighi statutari;
 - b) cessazione degli esponenti della consorziata dai loro eventuali incarichi nel Consiglio, nel Comitato di Gestione e nel Collegio dei Revisori;
 - c) sanzioni di carattere pecuniario a carico della consorziata, fino a un massimo di 100.000,00 Euro, nei casi di inadempienze di cui al comma 1, lettere b) e c). Le somme percepite dal Fondo sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento.
3. Il Fondo dà comunicazione alla Banca d'Italia delle sanzioni applicate.

STATUTO

Articolo 10

Organi

1. Sono organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Comitato di Gestione;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori;
 - f) il Segretario Generale.

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera:
 - a) sull'elezione del Presidente;
 - b) sull'elezione dei componenti del Consiglio;
 - c) sull'elezione dei componenti del Comitato di Gestione;
 - d) sull'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori;
 - e) sull'elezione del Segretario Generale;
 - f) sui compensi dei componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori;
 - g) sulla liquidazione del Fondo;

e su proposta del Consiglio,

 - h) sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento, con approvazione della Banca d'Italia;
 - i) sull'ammontare complessivo delle risorse ai sensi dell'art. 21, comma 1;
 - j) sull'ammontare del fondo consortile ai sensi dell'art. 22, terzo e quarto comma.
2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, approva:
 - a) il bilancio;
 - b) il preventivo delle spese di funzionamento per l'esercizio e l'ammontare minimo della quota di contribuzione alle stesse.

Articolo 12

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con le modalità specificate nel Regolamento:
 - a) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
 - b) ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno;
 - c) quando ne facciano richiesta almeno 25 consorziate che rappresentino almeno il 10 per cento dei voti complessivi.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente assistito da un Ufficio di presidenza. La composizione e le funzioni dell'Ufficio di presidenza sono disciplinate dal Regolamento.
3. Ogni consorziata ha diritto a un voto, cui si aggiunge un ulteriore voto per ogni centomillesimo di quota proporzionale di base contributiva.
4. Ogni consorziata può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta.
5. Le riunioni dell'Assemblea sono valide:
 - a) in prima convocazione, con l'intervento di tante consorziate che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti alle consorziate intervenute.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti alle consorziate intervenute.
6. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto e del Regolamento o di scioglimento anticipato del Fondo è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tante consorziate che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi; in ogni caso, per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai presenti.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto da:
 - a) il Presidente eletto dall'Assemblea;
 - b) 23 membri, aumentabili all'occorrenza secondo quanto indicato nel successivo comma 10, eletti dall'Assemblea scelti fra i componenti della presidenza, gli amministratori delegati e i componenti della direzione generale delle banche consorziate, che aderiscono al Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 3 dello Statuto;
 - c) il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, membro di diritto.
2. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Vice Presidente.
4. Il Consigliere decade dalla carica per il venir meno del requisito richiamato al comma 1 lettera b) o per mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio per due volte consecutive, senza giustificato motivo.
5. Il Consigliere cessato dalla sua carica è sostituito per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, tenendo conto della ripartizione dei posti come prevista nei successivi commi 9 e 10. Nel caso che il Consigliere partecipi anche al Comitato di Gestione, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, anche in detto organo.
6. Alle riunioni del Consiglio assistono i Revisori e presenza un delegato della Banca d'Italia.
7. Il Consiglio nomina un Segretario. E' facoltà del Presidente far partecipare alle riunioni del Consiglio le persone che possono apportare un contributo ai lavori.
8. Ai fini dell'attribuzione dei Consiglieri di cui a lettera b) del comma 1, si valuta la quota proporzionale di base contributiva dei gruppi bancari e delle banche non appartenenti a gruppi bancari, determinata dal rapporto tra i fondi rimborsabili segnalati e il totale dei fondi rimborsabili al 30 giugno.

STATUTO

9. Viene assegnato un posto ad ogni gruppo bancario e/o banca non appartenente ad un gruppo bancario che detenga una quota proporzionale di Base Contributiva pari ad almeno il 60% del quoziente pieno necessario per l'attribuzione del posto. Viene assegnato un secondo posto ad ogni gruppo bancario e/o banca non appartenente ad un gruppo bancario che disponga, oltre al primo quoziente pieno, di un'ulteriore quota pari ad almeno il 60% del quoziente pieno. Gli eventuali resti non vengono considerati.
10. Il numero di posti non assegnati con il criterio di cui al precedente comma 9, reso divisibile per quattro aumentandolo all'occorrenza al primo intero superiore divisibile per quattro, è equipartito nei quartili della distribuzione delle quote proporzionali di base contributiva di spettanza dei restanti gruppi bancari e/o banche non appartenenti ad un gruppo bancario, che non risultino legittimati alla designazione di un componente del Consiglio ai sensi del precedente comma 9.
11. Se il primo quartile conta un numero di gruppi bancari e/o banche non appartenenti ad un gruppo bancario inferiore ai posti di Consigliere disponibili, a ciascun gruppo bancario e/o banca non appartenente ad un gruppo bancario viene attribuito un posto. I posti residui sono attribuiti in numero uguale tra i quartili successivi, privilegiando, in caso di posti non ripartibili in numero uguale, i quartili superiori. La procedura si applica fino al quartile in cui i gruppi bancari e/o le banche non appartenenti ad un gruppo bancario risultino essere più numerosi dei posti da assegnare.
12. Nei quartili in cui i gruppi bancari e/o le banche non appartenenti ad un gruppo bancario risultino essere più numerosi dei posti da Consigliere, si concorre alla designazione dei componenti del Consiglio, da assegnare uno per gruppo bancario e/o banca non appartenente ad un gruppo bancario, secondo le modalità previste dall'art. 7 del Regolamento. In ogni caso rimane fermo che viene riconosciuto un posto al gruppo bancario e/o alla banca non appartenente ad un gruppo bancario, ovvero all'aggregazione elettorale di cui all'art. 7 del Regolamento, corrispondente ad almeno un quinto dei fondi rimborsabili di pertinenza delle consorziate ricomprese nel quartile.

Articolo 14

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio delibera:
 - a) sugli indirizzi generali dell'attività del Fondo e su ogni altra materia non riservata dal presente Statuto alla competenza degli altri Organi;
 - b) sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento;
 - c) sull'adesione di nuove consorziate, sull'estensione della garanzia ai depositanti delle succursali di consorziate italiane nei Paesi extracomunitari. Sull'adozione dei provvedimenti relativi alla procedura di esclusione, su proposta del Comitato di Gestione;
 - d) sulle modalità e i termini di rimborso dei depositanti ai sensi dell'art. 27, commi 7, 8 e 9, nel rispetto della normativa vigente;
 - e) sugli interventi di sostegno previsti dall'art. 29 comma 2, lettere c) e d), su proposta del Comitato di Gestione;
 - f) sui tempi e sulle modalità di detenzione da parte del Fondo delle attività e dei beni acquisiti o recuperati nell'ambito degli interventi;
 - g) sul progetto di bilancio;
 - h) sul progetto di preventivo delle spese di funzionamento per l'esercizio;
 - i) sulla modifica degli indicatori dei profili gestionali e delle rispettive soglie, di cui all'art. 6 dell'Appendice, con l'approvazione della Banca d'Italia, in deroga all'art. 11, comma 1, lettera h) dello Statuto;
 - j) sulla deroga di cui all'art. 6, comma 5 dell'Appendice allo Statuto.

Articolo 15

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con le modalità specificate nel Regolamento, almeno una volta ogni trimestre e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica, con esclusione della possibilità di delega.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le delibere concernenti le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento e le proposte di

STATUTO

applicazione dell'art. 21, comma 1, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

4. I lavori del Consiglio sono coperti dal vincolo della riservatezza.
5. Il componente del Consiglio che venga a trovarsi in posizione di conflitto d'interessi, dovrà farne esplicita dichiarazione e non presenziare alla trattazione dell'argomento e alla relativa deliberazione.
6. Il Consiglio può, in relazione alla natura delle materie trattate, prevedere che le funzioni di Segretario siano assolte da uno dei suoi componenti, designato dallo stesso Consiglio su proposta del Presidente.

Articolo 16

Composizione del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto:
 - a) dal Presidente, che lo presiede;
 - b) dal Vice Presidente, con funzione di Vice Presidente del Comitato stesso;
 - c) da cinque Consiglieri, che durano in carica un anno e sono rieleggibili.
2. Il Vice Presidente è scelto tra i Consiglieri rappresentanti il raggruppamento indicato dall'articolo 13 al comma 9. I 5 Consiglieri chiamati a far parte del Comitato di Gestione, ai sensi della lettera c) del precedente comma 1 sono scelti tra i Consiglieri rappresentanti, rispettivamente, il raggruppamento indicato dall'art. 13, comma 9 ed i quattro raggruppamenti indicati dall'art. 13 al comma 10.
3. Alle riunioni del Comitato di Gestione assistono i Revisori e presenza un delegato della Banca d'Italia.
4. Funge da Segretario il Segretario del Consiglio.
5. E' facoltà del Presidente far partecipare alle riunioni del Comitato le persone che possano apportare un contributo ai lavori.

Articolo 17

Competenze del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione:
 - a) delibera sugli interventi del Fondo, ad eccezione di quelli previsti all'art. 29, comma 2, lettere c) e d);
 - b) stabilisce, in base alle direttive della Banca d'Italia, i tempi e i modi di somministrazione dei mezzi richiesti alle consorziate per gli interventi;
 - c) gestisce per conto e nell'interesse delle consorziate le attività acquisite dal Fondo;
 - d) propone al Consiglio l'adozione dei provvedimenti relativi alla procedura di esclusione delle consorziate;
 - e) delibera sulle sanzioni a carico delle consorziate;
 - f) delibera sugli schemi e sulle procedure d'invio delle segnalazioni statutarie, ai sensi dell'art. 26;
 - g) richiede alle consorziate il versamento dei contributi alle spese di funzionamento del Fondo;
 - h) sovrintende alla gestione degli Uffici, con facoltà di delegare tale potere, in tutto o in parte, al Presidente;
 - i) fissa i compensi del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Generale;
 - j) esamina le domande di ammissione al Fondo, formulando i relativi pareri al Consiglio;
 - k) dà esecuzione alla procedura di esclusione, su delibera del Consiglio;
 - l) delibera, su proposta del Presidente, sulla struttura e composizione dell'organico e sul trattamento economico e normativo del personale.
2. E' in facoltà del Comitato di Gestione avvalersi per la gestione amministrativa del Fondo anche di strutture a questo esterne.
3. Il Comitato di Gestione riferisce ogni tre mesi al Consiglio sull'andamento generale della propria attività, nel rispetto della dovuta riservatezza per questioni riguardanti singole banche.

Articolo 18

Funzionamento del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è convocato, con le modalità specificate nel Regolamento, a iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
2. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti. Ogni deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Nei casi di assoluta urgenza, il Comitato di Gestione, appositamente convocato, delibera a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti. Nei casi d'intervento, di cui all'art. 4, l'urgenza deve essere confermata dalla Banca d'Italia.
4. I lavori del Comitato di Gestione sono coperti dal vincolo della riservatezza, salvo per gli argomenti che a norma di Statuto devono essere sottoposti al Consiglio.
5. Il componente del Comitato di Gestione che venga a trovarsi in posizione di conflitto di interessi dovrà farne esplicita dichiarazione e non presenziare alla trattazione dell'argomento e alla relativa deliberazione.
6. Il Comitato di Gestione può, in relazione alla natura delle materie trattate, prevedere che le funzioni di Segretario siano assolte da uno dei suoi componenti, designato dallo stesso Comitato su proposta del Presidente.

Articolo 19

Competenze del Presidente

1. Il Presidente, che deve provenire dal settore bancario o avere una vasta esperienza, non deve identificarsi in alcuna delle componenti del sistema.
2. Al Presidente spetta la rappresentanza del Fondo nei confronti dei terzi, anche in giudizio. Il Presidente, inoltre:

STATUTO

- a) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio e il Comitato di Gestione, fissando l'ordine del giorno;
 - b) attua le deliberazioni degli organi collegiali e adotta i provvedimenti relativi alle materie a lui delegate;
 - c) mantiene i contatti con le consorziate inadempienti agli obblighi statutari, informandone il Comitato di Gestione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento temporanei anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano di età. La firma che sostituisce quella del Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo, nonché, qualora tale firma venga apposta dal Consigliere più anziano di età, anche dell'assenza o impedimento del Vice Presidente.

Articolo 20

Collegio dei Revisori

1. L'Assemblea elegge ogni tre anni il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, e ne fissa i compensi. I Revisori eleggono nel proprio seno un Presidente.
2. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'attività del Fondo ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile.
3. I Revisori partecipano alle Assemblee e assistono alle riunioni del Consiglio e del Comitato di Gestione.
4. Il Revisore cessato dalla sua carica, è sostituito fino alla successiva Assemblea dal Revisore supplente più anziano, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.

Articolo 20-bis

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale provvede all'esecuzione delle delibere degli Organi Statutari e assicura il coordinamento della struttura operativa secondo le disposizioni dello Statuto e le direttive degli Organi deliberanti.
2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato di Gestione, fungendo da Segretario, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 6 e dall'art. 18, comma 6.

Articolo 21

Risorse per gli interventi

1. L'ammontare delle risorse che le consorziate si impegnano a somministrare complessivamente al Fondo per gli interventi è stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, in misura compresa fra lo 0,4 e lo 0,8 per cento dei fondi rimborsabili di tutte le consorziate alla data del 30 giugno dell'anno precedente. Qualora, per effetto degli interventi, l'ammontare delle risorse risulti inferiore allo 0,4 per cento, il ripristino della percentuale minima dovrà essere effettuato nel termine di quattro anni.
2. Le risorse richieste per gli interventi costituiscono anticipazioni al mandatario e debbono essere somministrate al Fondo nei modi e nei tempi determinati dal Comitato di Gestione.

Articolo 22

Spese di funzionamento e fondo consortile

1. Le consorziate sono tenute a versare la quota di partecipazione al fondo consortile e ad eseguire, a richiesta del Fondo, versamenti periodici per la copertura delle spese di funzionamento.
2. Il Fondo può richiedere il versamento di acconti per le spese di funzionamento, anche antecedentemente all'approvazione del preventivo di spesa per

STATUTO

l'esercizio, da conguagliare entro la fine dell'esercizio medesimo. Le eventuali eccedenze sono trattenute dal Fondo a titolo di acconto per l'esercizio successivo o sono portate ad incremento del Fondo Consortile.

3. L'ammontare del fondo consortile è determinato: a) dai versamenti e dai rimborsi conseguenti alle adesioni, ai recessi o alle esclusioni di consorziate e b) dalle eccedenze portate ad incremento, ai sensi del precedente comma 2, ovvero dai disavanzi imprevisi per spese di funzionamento.
4. L'Assemblea può deliberare aumenti del fondo consortile, da eseguirsi tramite versamenti aggiuntivi che saranno a carico delle consorziate in proporzione della rispettiva quota contributiva.
5. Le variazioni del fondo consortile sono ripartite, fra le consorziate, in relazione alla rispettiva base contributiva, riferita all'esercizio durante il quale si è verificato l'evento.
6. La consorziata receduta o esclusa ha diritto alla liquidazione della propria quota di partecipazione al fondo consortile, quale risulta determinato nell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.
7. Per la durata del Fondo gli aderenti non possono chiedere la divisione del patrimonio del consorzio. In caso di scioglimento del consorzio, a ciascun aderente, verrà rimborsata la parte di attivo disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, in proporzione alla quota contributiva relativa all'esercizio in cui è intervenuto lo scioglimento.

Articolo 23

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio provvede a presentare all'Assemblea una propria relazione sull'attività svolta nell'esercizio e il progetto di bilancio.

STATUTO

Articolo 24

Rendiconto annuale

1. Il Fondo, sulla base del bilancio dell'esercizio, presenta annualmente a ciascuna consorziata il rendiconto individuale della gestione delle risorse ricevute per gli interventi.

Articolo 25

Quote di contribuzione

1. Le quote di contribuzione a carico delle singole consorziate per gli interventi e per le spese di funzionamento, nonché la quota iniziale di partecipazione al fondo consortile, sono determinate in relazione alla rispettiva base contributiva, secondo i criteri riportati nell'Appendice.
2. La base contributiva è costituita dai fondi rimborsabili ai sensi dell'art. 27, riferiti alla data del 30 giugno di ogni anno.
3. I criteri d'identificazione dei fondi rimborsabili da includere nella base contributiva sono specificati in Appendice allo Statuto.
4. Le quote di contribuzione per le spese di funzionamento sono composte:
 - a) da un ammontare minimo, uguale per tutte le consorziate, stabilito annualmente dall'Assemblea;
 - b) da una quota commisurata alla base contributiva.

Articolo 26

Obblighi di segnalazione

1. Le consorziate forniscono al Fondo, con la frequenza e secondo le modalità specificate in Appendice, se non altrimenti comunicato dalla Banca d'Italia, i dati relativi alle segnalazioni statutarie:
 - a) degli indicatori dei profili gestionali
 - 1) a livello individuale;
 - 2) a livello consolidato, qualora siano capogruppo;

- b) della base contributiva;
- c) degli ulteriori dati richiesti dal Comitato di Gestione, con l'approvazione della Banca d'Italia.

Articolo 27

Rimborso dei depositanti

1. Nei casi previsti nell'art. 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle consorziate con obbligo di restituzione, in Euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito a essi assimilabili.
2. Sono esclusi dalla tutela del Fondo:
 - a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
 - b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
 - c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca, determinati ai sensi della normativa vigente;
 - d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648 bis e 648 ter del codice penale;
 - e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
 - f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
 - g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b) del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
 - h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
 - i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata;
 - j) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

STATUTO

3. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante è pari a 103.291,38 Euro (equivalente di 200 milioni di lire).
4. Nel caso di rimborso dei depositanti di una succursale di banca comunitaria, il Fondo versa al depositante la differenza di copertura rispetto a quella fornita dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
5. La tutela del Fondo riguarda esclusivamente i crediti non esclusi ai sensi del comma 2, che possono essere fatti valere nei confronti della consorziata in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III del Titolo IV del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
6. Il Fondo subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della consorziata in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati, e, entro tali limiti, percepisce i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.
7. Il rimborso dei depositanti è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 Euro, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi.
8. Il rimborso dell'ammontare residuo dovuto è effettuato con le modalità e nei termini deliberati dal Consiglio, nel rispetto della normativa vigente. Il Fondo utilizza a tal fine anche le somme percepite per effetto dei riparti di liquidazione, e procede ai rimborsi fino a quando i depositanti, tenuto conto anche dei riparti percepiti direttamente dalla liquidazione, non abbiano conseguito un ammontare pari a quello indicato nel comma 3.
9. L'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al comma 8 non potrà comunque superare, in ciascun esercizio, il limite massimo di un quarto delle risorse per gli interventi, stabilito dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 21, comma 1. Il suddetto limite dovrà considerare i rimborsi effettuati ai sensi del comma 7, mentre non dovrà includere i rimborsi effettuati utilizzando le somme percepite per effetto dei riparti di liquidazione.
10. Le somme dovute dal Fondo ai depositanti non sono fruttifere di interessi.
11. Per le succursali di banche italiane, operanti in paesi extracomunitari dotati di schemi di assicurazione dei depositi ma aderenti al Fondo, l'oggetto della tutela coincide con quello dello schema del paese ospitante.

Articolo 28

Intervento in operazioni di cessione di attività e passività

1. Il Fondo, in alternativa al rimborso dei depositanti di cui all'art. 27, ove sia prevedibile un minor onere, può intervenire in operazioni di cessione di attività e passività, di azienda, di rami di azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Articolo 29

Interventi di sostegno

1. Il Fondo può disporre interventi di sostegno della consorziata in amministrazione straordinaria quando sussistano prospettive di risanamento e ove sia prevedibile un minor onere rispetto a quello riveniente dall'intervento in caso di liquidazione.
2. Gli interventi del Fondo possono consistere in:
 - a) finanziamenti;
 - b) garanzie;
 - c) assunzioni di partecipazioni;
 - d) altre forme tecniche.
3. Nell'ipotesi che l'intervento assuma la forma di partecipazione al capitale, la detenzione della partecipazione medesima da parte del Fondo dovrà essere limitata al tempo occorrente per procedere al suo smobilizzo nel rispetto del criterio di economicità.

Articolo 30

Attribuzione alle consorziate delle attività e dei beni

1. Le attività e i beni di qualunque natura, acquisiti o recuperati per effetto degli interventi, sono attribuiti contestualmente alle consorziate, secondo le rispettive quote di contribuzione all'intervento medesimo.

STATUTO

2. Nel caso di acquisizione di partecipazioni, o, comunque, ove ricorrano ragioni di economicità, il Consiglio può deliberare che le attività e i beni acquisiti o recuperati siano tenuti temporaneamente dal Fondo.

Articolo 31

Pubblicità della partecipazione al Fondo

1. Il Fondo pubblicizza l'elenco delle consorziate.
2. Le consorziate informano la clientela sulla partecipazione al Fondo e sui limiti e le condizioni della tutela fornita.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono formulate in modo comprensibile, nella lingua nazionale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali in Paesi extracomunitari di banche italiane, i cui depositanti siano garantiti dal Fondo.
5. In caso di recesso o esclusione dal Fondo, la consorziata dovrà tempestivamente informare la clientela ai sensi del comma 2, secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia.

Articolo 32

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i consorziati, ovvero tra i consorziati ed il Fondo, che abbia oggetto diritti disponibili relativi al rapporto di consorzio, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, nominati dalla Banca d'Italia su richiesta di una delle parti.
2. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro nominato Presidente del Collegio arbitrale.
3. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

STATUTO

4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1. In attesa della definizione del Glossario contenente la composizione degli aggregati utilizzati per il calcolo degli indicatori dei profili gestionali consolidati, continua ad applicarsi il sistema basato sugli indicatori individuali.

Indice dell'Appendice allo Statuto

Parte I - PROFILI GESTIONALI	
Articolo	Pagina
1. Indice sintetico: definizione	33
2. Indice sintetico: determinazione della posizione statutaria	34
3. Indice sintetico: soglie e sanzioni	34
4. Indice sintetico medio: definizione	34
5. Indice sintetico medio: correzione quote di ripartizione	35
6. Indicatori dei profili gestionali e rispettive soglie	36
7. Composizione degli aggregati	39
8. Frequenza delle segnalazioni degli indicatori	39
Parte II - BASE CONTRIBUTIVA	
9. Segnalazione della base contributiva	41
10. Frequenza delle segnalazioni della base contributiva	41
11. Quote relative all'impegno e agli interventi	42
12. Quote di ripartizione delle spese di funzionamento	43
13. Metodologia di calcolo delle quote di contribuzione	43
14. Meccanismo di regressività	44

Parte I - PROFILI GESTIONALI

Articolo 1

Indice sintetico: definizione

1. Il Fondo valuta la situazione complessiva della banca in base ai dati relativi agli indicatori dei profili gestionali e, qualora la banca faccia parte di uno dei gruppi bancari di cui all'art. 64 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in base ai dati relativi agli indicatori dei profili gestionali consolidati, descritti al successivo art. 6.
2. Per ciascun indicatore sia della segnalazione individuale che della segnalazione consolidata sono fissate 3 soglie, che delimitano 4 classi nelle quali può collocarsi la banca. A ciascuna classe corrisponde un coefficiente, in base al seguente schema:

<u>Classe</u>	<u>Indicatore e Coefficiente</u>	
	<i>B1, C, D1, D2</i>	<i>A1</i>
Normalità	0	0
Attenzione	1	2
Osservazione	2	4
Anomalia	4	8

3. In deroga a quanto indicato al comma 2, per alcuni indicatori il coefficiente viene determinato in base ai criteri specificati al successivo art. 6.
4. La somma dei coefficienti relativi a ciascun indicatore esprime un indice sintetico della situazione complessiva della banca, che le consorziate si impegnano a mantenere su di un valore pari a zero.
5. L'indice sintetico viene determinato ad ogni rilevazione degli indicatori dei profili gestionali.
6. Per le banche appartenenti ad un gruppo bancario, l'indice sintetico è determinato come media ponderata dell'indice sintetico individuale e di quello consolidato, con peso costituito dagli impieghi della singola banca sugli impieghi di gruppo.

Articolo 2

Indice sintetico: determinazione della posizione statutaria

1. In funzione del valore assunto dall'indice sintetico la posizione statutaria è determinata secondo il seguente schema:

<u>Valore indice sintetico</u>	<u>Posizione statutaria</u>
da 0 a 3	Regola
da 4 a 5	Attenzione
da 6 a 7	Osservazione
da 8 a 10	Penalizzazione
da 11 a 12	Grave squilibrio
oltre 12	Escludibile

Articolo 3

Indice sintetico: soglie e sanzioni

1. Qualora l'indice sintetico sia:
- a) maggiore o uguale a 6, la banca sarà tenuta ad inviare al Fondo i dati relativi a tutti gli indicatori dei profili gestionali con frequenza trimestrale, se non altrimenti comunicato dalla Banca d'Italia;
 - b) maggiore o uguale a 8, indipendentemente dalla posizione dei singoli indicatori, la banca sarà penalizzata, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dello Statuto;
 - c) maggiore di 12, la banca sarà Escludibile, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) dello Statuto.

Articolo 4

Indice sintetico medio: definizione

1. Viene calcolato un indice sintetico medio ponderato, sulla base delle ultime tre segnalazioni semestrali degli indicatori dei profili gestionali acquisite dal Fondo, attribuendo ai relativi indici sintetici i seguenti pesi:

<i>Indice sintetico riferito alla segnalazione del:</i>	<i>Peso</i>
30 giugno anno corrente	4
31 dicembre anno precedente	2
30 giugno anno precedente	1

2. Salvo il caso previsto dal successivo art.8, comma 4, in caso di omessa segnalazione, il valore dell'indice sintetico mancante viene sostituito con il valore massimo fra quelli segnalati nel periodo da tutte le consorziate.
3. L'indice sintetico medio ponderato si applica ai fini dell'ulteriore correzione della quota contributiva, già corretta dal meccanismo di regressività di cui all'art. 14 della presente Appendice, determinata con riferimento alla base contributiva relativa al 30 giugno dell'anno corrente.

Articolo 5

Indice sintetico medio: correzione quote di ripartizione

1. Qualora l'indice sintetico medio ponderato sia:
 - a) maggiore di 3, la banca subisce un aumento delle quote di ripartizione, commisurato al valore dell'indice sintetico medio ponderato, come specificato al comma 2;
 - b) maggiore di 0 e inferiore o uguale a 3, la banca conserva immutate le quote di ripartizione;
 - c) uguale a 0, la banca beneficia di una diminuzione delle quote di ripartizione, commisurata al totale delle variazioni in aumento determinate in base alla lettera a), come specificato al comma 3.
2. L'aumento delle quote di ripartizione, espresso in percentuale, è pari all'indice sintetico medio ponderato, sia nel caso di contribuzione per interventi ovvero per la ripartizione dell'impegno complessivo, ai sensi dell'art. 21, comma 1 dello Statuto, sia nel caso di contribuzione per le spese di funzionamento del Fondo, ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera b).
3. La diminuzione delle quote di ripartizione, espressa in percentuale, è pari alla proporzione fra il totale delle variazioni in aumento, determinate in base al comma 2, e il totale delle quote delle banche aventi l'indice sintetico medio ponderato uguale a 0.

Articolo 6

Indicatori dei profili gestionali e rispettive soglie

1. Profilo gestionale: RISCHIOSITÀ'

Indicatore AI:

Numeratore: Sofferenze nette

Denominatore: Patrimonio di bilancio (inclusi fondi rischi su crediti) +
Prestiti subordinati

Soglia di anomalia: superiore al 50 %

Soglia di osservazione: superiore al 30 %

Soglia di attenzione: superiore al 20 %

2. Profilo gestionale: SOLVIBILITÀ'

Indicatore BI:

Numeratore: Patrimonio di Vigilanza

Denominatore: Requisito patrimoniale complessivo di Vigilanza

Soglia di anomalia: inferiore al 90 %

Soglia di osservazione: inferiore al 100 %

Soglia di attenzione: inferiore al 110 %

3. Profilo gestionale: TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE

Regola di Vigilanza C1:

$$[\text{IMMOB} + \text{PART}] \leq [\text{PATRIM}]$$

Regola di Vigilanza C2:

$$[\text{ATTL} + 50\% \text{ ATTM}] \leq [\text{AV1} + \text{FP} + \text{PASSL} + 50\% \text{ PASSM} + 25\% (\text{PACBR} + \text{INTERB})]$$

APPENDICE ALLO STATUTO

Legenda

IMMOB	Immobili
PART	Partecipazioni
PATRIM	Patrimonio di Vigilanza
ATTL	Attività con vita residua superiore a 5 anni
AV1	Avanzo (±) riveniente dalla Regola 1
FP	Fondi permanenti
PASSL	Passività con durata residua > 5 anni
PASSM	Passività con durata residua > 18 mesi e ≤ 5 anni
PACBR	Passività con durata residua ≤ 18 mesi
ATTM	Attività con durata residua > 18 mesi e ≤ 5 anni
AV2	Avanzo (±) riveniente dalla Regola 2
INTERB	Passività interbancarie con durata residua > 3 mesi e ≤ 18 mesi

Se, per ciascuna regola, le Attività sono minori o uguali alle Passività, la Regola è rispettata, e il Coefficiente è uguale a zero. Ai fini del calcolo dell'indice sintetico si conta il numero di Regole non rispettate, applicando il seguente schema:

<u>Numero di Regole non rispettate</u>	<u>Coefficiente</u>
0	0
1	1
2	2

4. Profilo gestionale: REDDITIVITÀ / EFFICIENZA

Indicatore DI:

Numeratore: Costi di struttura
Denominatore: Margine di intermediazione

Soglia di anomalia: superiore al 90 %
Soglia di osservazione: superiore al 80 %
Soglia di attenzione: superiore al 70 %

L'indicatore DI si calcola solo se il numeratore e il denominatore sono entrambi positivi. In caso contrario, ai fini del calcolo dell'indice sintetico si applica il seguente schema:

<u>Numeratore</u>	<u>Denominatore</u>	<u>Coefficiente</u>
Positivo	Negativo	4

APPENDICE ALLO STATUTO

Indicatore D2:

Numeratore: Perdite su crediti, al netto dei recuperi

Denominatore: Risultato lordo di gestione

Soglia di anomalia: superiore al 60 %

Soglia di osservazione: superiore al 50 %

Soglia di attenzione: superiore al 40 %

L'indicatore D2 si calcola solo se il numeratore e il denominatore sono entrambi positivi. In caso contrario, ai fini del calcolo dell'indice sintetico si applica il seguente schema:

<u>Numeratore</u>	<u>Denominatore</u>	<u>Coefficiente</u>
Negativo	Positivo	0
Negativo	Negativo	0
Positivo	Negativo	4
Zero	Negativo/Positivo	0

- 5 In deroga a quanto previsto dal comma 4, alle banche di nuova costituzione, per un anno dall'inizio dell'attività o per un massimo di tre segnalazioni ordinarie, nel caso di Osservazione e Anomalia negli indicatori D1 e D2, ai fini del calcolo dell'indice sintetico, si applicherà un coefficiente pari a uno.
- 6 In deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4 alle banche che presentano una Base Contributiva pari a zero, si applica il coefficiente della classe di Normalità indipendentemente dalla loro valorizzazione.
- 7 In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le segnalazioni relative all'esercizio dell'anno 2004, le soglie applicate alle classi di A1 sono:

Soglia di anomalia: superiore al 75 %

Soglia di osservazione: superiore al 45 %

Soglia di attenzione: superiore al 30 %

8. Con riferimento al comma 3, per le consorziate appartenenti a gruppi bancari, ai fini del calcolo dell'indicatore di trasformazione delle scadenze viene attribuito il valore calcolato su base consolidata. Resta ferma l'applicazione delle regole a livello individuale per le banche non appartenenti a gruppi. L'applicazione decorre dalla segnalazione di giugno 2004.

Articolo 7

Composizione degli aggregati

1. Il dettaglio della composizione degli aggregati utilizzati nel calcolo degli indicatori, di cui all'art. 6, è contenuto nei Glossari, redatti in base alle disposizioni della Banca d'Italia, in materia di segnalazioni di Vigilanza (Istruzioni di Vigilanza, Matrice dei Conti, Dizionario Dati). I Glossari vengono approvati dal Consiglio, su proposta del Comitato di Gestione.
2. Le eventuali modifiche apportate dalla Banca d'Italia alle istruzioni di Vigilanza che si riferiscono all'indicatore B1 e alle Regole di Trasformazione delle scadenze, di cui all'art. 6, comporteranno l'automatico aggiornamento delle modalità di calcolo degli indicatori stessi.

Articolo 8

Frequenza delle segnalazioni degli indicatori

1. Le segnalazioni statutarie degli indicatori dei profili gestionali e degli ulteriori dati richiesti ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera c), dello Statuto devono pervenire al Fondo, se non altrimenti comunicate dalla Banca d'Italia, con le seguenti scadenze:
 - a) entro il 30 aprile, da tutte le consorziate:
 - profili Rischiosità e Solvibilità al 31 dicembre,
 - profilo Trasformazione delle scadenze nel semestre terminante il 31 dicembre,
 - profilo Efficienza / Redditività al 31 dicembre;
 - b) entro il 31 maggio, dalle consorziate che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 della presente Appendice:
 - profili Rischiosità e Solvibilità al 31 marzo,
 - profilo Trasformazione delle scadenze nel semestre terminante il 31 marzo,
 - profilo Efficienza / Redditività nell'esercizio terminante al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c) entro il 30 settembre, da tutte le consorziate:
 - profili Rischiosità e Solvibilità al 30 giugno,

APPENDICE ALLO STATUTO

- profilo Trasformazione delle scadenze nel semestre terminante il 30 giugno,
 - profilo Efficienza / Redditività nell'esercizio terminante al 30 giugno;
- d) entro il 15 novembre, dalle consorziate che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 della presente Appendice:
- profili Rischiosità e Solvibilità al 30 settembre,
 - profilo Trasformazione delle scadenze nel semestre terminante il 30 settembre,
 - profilo Efficienza / Redditività nel primo semestre dell'anno corrente;
- e) entro il 31 maggio da tutte le capogruppo di un gruppo bancario:
- profili consolidati di Rischiosità e Solvibilità al 31 dicembre,
 - profilo consolidato Efficienza / Redditività al 31 dicembre;
- f) entro il 30 novembre da tutte le capogruppo di un gruppo bancario:
- profili consolidati di Rischiosità e Solvibilità al 30 giugno,
 - profilo consolidato Efficienza / Redditività al 30 giugno.
2. Il Comitato di Gestione può deliberare, in deroga a quanto indicato al comma 1, la proroga dei termini di ricezione.
3. Ove si renda necessario, il Comitato di Gestione può deliberare di richiedere a singole banche di fornire i dati oggetto di segnalazione statutaria con frequenza maggiore di quella prevista.
4. Il mancato rispetto dei termini di scadenza di cui al presente articolo è sanzionato ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, salvo il caso in cui la consorziata o la capogruppo di un gruppo bancario, esibisca al Fondo, entro i suddetti termini, copia della lettera di proroga della Banca d'Italia per l'invio dei dati elementari cui le segnalazioni si riferiscono.
5. I dati vengono trasmessi al Fondo, con idonea certificazione, con le procedure deliberate dal Comitato di Gestione.

PARTE II - BASE CONTRIBUTIVA

Articolo 9

Segnalazione della base contributiva

1. Le consorziate, se non altrimenti comunicato dalla Banca d'Italia, segnalano al Fondo:
 - a) l'ammontare dei fondi acquisiti con obbligo di restituzione, in Euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché degli assegni circolari e degli altri titoli di credito a essi assimilabili;
 - b) la quota parte dell'ammontare di cui alla lettera a) esclusa dalla tutela ai sensi dell'art. 27, comma 2. Nel determinare tale quota parte, e ai soli fini della segnalazione della base contributiva, non debbono essere considerate le fattispecie di cui all'art. 27 comma 2, lettere d), h), i), j), né gli assegni circolari;
 - c) la differenza fra l'ammontare di cui alla lettera a) e la quota parte di cui alla lettera b), suddiviso per fattispecie e classi d'importo.

Lo schema di segnalazione di quanto sopra è deliberato dal Comitato di Gestione.

2. Se non altrimenti comunicato dalla Banca d'Italia, le succursali di banche italiane operanti in Paesi extracomunitari, i cui depositanti siano tutelati ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello Statuto, effettuano la segnalazione di cui al comma 1 come le unità operanti in Italia.
3. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia effettuano la segnalazione di cui al comma 1 evidenziando la quota tutelata dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

Articolo 10

Frequenza delle segnalazioni della base contributiva

1. Se non altrimenti comunicate dalla Banca d'Italia, le segnalazioni della base contributiva devono pervenire al Fondo, da tutte le consorziate, con le seguenti scadenze:

- a) entro il 30 aprile, riferite al 31 dicembre precedente;
 - b) entro il 31 ottobre, riferite al 30 giugno precedente.
2. Per le segnalazioni della base contributiva si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2 e seguenti, della presente Appendice.
 3. In caso di mancato o ritardato invio senza giustificato motivo della segnalazione della base contributiva, ai fini del calcolo delle quote di contribuzione vengono utilizzati i dati desunti dall'ultima segnalazione disponibile, maggiorati nella misura del 25%.

Articolo 11

Quote relative all'impegno e agli interventi

1. La quota di ciascuna consorziata relativa all'impegno per gli interventi viene calcolata annualmente, con riferimento alla situazione al 30 giugno, e comunicata alla consorziata. Dal computo vengono escluse le consorziate in amministrazione straordinaria e in liquidazione coatta amministrativa.
2. La quota di contribuzione di ciascuna consorziata per il singolo intervento viene calcolata utilizzando i dati più recenti disponibili alla data dell'intervento medesimo. Dal computo vengono escluse le consorziate in amministrazione straordinaria, in liquidazione coatta amministrativa e la consorziata destinataria dell'intervento stesso.
3. La quota di contribuzione di cui al comma 2 viene utilizzata per qualsiasi ulteriore erogazione o recupero relativo all'intervento medesimo.
4. In caso di fusione fra due o più consorziate, le rispettive quote di contribuzione vengono sommate.
5. In caso di esclusione, recesso o liquidazione coatta amministrativa, la banca:
 - a) non partecipa alle erogazioni successive alla data di esclusione, recesso o liquidazione, e la sua quota viene ripartita proporzionalmente fra tutte le altre consorziate che hanno partecipato al medesimo intervento;
 - b) partecipa ai recuperi successivi alla data di esclusione, recesso o liquidazione, con la sua quota di ripartizione.

Articolo 12

Quote di ripartizione delle spese di funzionamento

1. La quota di ripartizione delle spese di funzionamento a carico di ciascuna consorziata è composta da:
 - a) un ammontare minimo fissato ogni anno dall'Assemblea;
 - b) una quota variabile calcolata con riferimento ai dati relativi al 30 giugno dell'esercizio corrente. I versamenti in acconto richiesti anteriormente alla disponibilità dei dati suddetti sono calcolati utilizzando le quote di ripartizione riferite all'esercizio precedente, e vengono conguagliati in occasione del versamento del saldo per l'esercizio corrente.
2. La quota di cui al comma 1, lettera a) è ridotta della metà qualora:
 - a) le adesioni siano divenute operative nel secondo semestre dell'anno;
 - b) le esclusioni ed i recessi siano divenuti operativi nel primo semestre dell'anno.
3. L'ammontare minimo di contribuzione alle spese di funzionamento, stabilito annualmente dall'Assemblea, è computato interamente nel primo versamento in acconto e non è rimborsabile.
4. Le quote non versate da banche recedute, escluse o in liquidazione coatta amministrativa vengono ridistribuite proporzionalmente fra tutte le altre consorziate.

Articolo 13

Metodologia di calcolo delle quote di contribuzione

1. Le basi contributive delle consorziate vengono sommate e trasformate in quote millesimali proporzionali, corrispondenti al rapporto fra la base contributiva della singola consorziata e il totale delle basi contributive. Le quote millesimali proporzionali sono utilizzate ai fini del calcolo dei voti in Assemblea.
2. Applicando alle quote millesimali proporzionali il meccanismo di regressività, descritto all'art. 14 dell'Appendice, si ottengono le quote millesimali regressive.

3. Le quote millesimali regressive vengono corrette applicando gli aumenti e le diminuzioni previste all'art. 5 dell'Appendice, correlate al valore dell'indice sintetico medio ponderato. Le quote millesimali regressive corrette sono utilizzate per la determinazione dell'ammontare, per ciascuna consorziata, dell'impegno, degli interventi e delle spese di funzionamento.

Articolo 14 **Meccanismo di regressività**

1. Si definisce coefficiente massimo di regressività il massimo sgravio applicato alla maggiore quota millesimale proporzionale e il massimo aggravio applicato alla minore quota millesimale proporzionale. Il coefficiente massimo di regressività è pari a $\pm 7,5\%$.
2. Per ogni distribuzione di quote millesimali proporzionali, si definisce punto di equilibrio la quota che divide la distribuzione medesima in modo tale da ottenere una somma di sgravi e una somma di aggravii che, in valore, si compensano.
3. Si definisce funzione di regressività il sistema composto da due rette aventi le seguenti caratteristiche:
 - *Retta degli sgravi*: si estende dal coefficiente massimo di regressività pari a $-7,5\%$, fino al punto di equilibrio, che ha sgravio pari a zero;
 - *Retta degli aggravii*: si estende dal coefficiente massimo di regressività pari a $+7,5\%$, fino al punto di equilibrio, che ha aggravio pari a zero.

Indice del Regolamento

<i>Articolo</i>	<i>Pagina</i>
1. Adesione al Fondo	47
2. Esclusione dal Fondo	48
3. Recesso dal Fondo	48
4. Assemblea: convocazione e partecipazione	48
5. Assemblea: votazioni	48
6. Assemblea: Ufficio di presidenza	49
7. Assemblea: candidature alle cariche del Fondo	49
8. Consiglio: convocazione	50
9. Comitato di Gestione: convocazione	50
10. Modificazioni dell'assetto operativo	51
11. Rimborso dei depositanti	51
12. Disposizioni transitorie	52

REGOLAMENTO

Articolo 1

Adesione al Fondo

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 e 3 dello Statuto, allegano alla domanda di adesione al Fondo:
 - a) autorizzazione della Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria;
 - b) una relazione illustrativa in ordine alle attività che verranno svolte dall'intermediario.
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 dello Statuto, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 2 dello Statuto, qualora intendano richiedere la tutela del Fondo per le proprie succursali operanti in paesi extracomunitari, sono tenuti a presentare specifica richiesta.
3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 dello Statuto, allegano alla domanda di adesione al Fondo:
 - a) attestato d'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
 - b) statuto e regolamento del sistema di garanzia dello Stato di appartenenza, al fine di identificare il livello e la portata della tutela fornita ai depositanti;
 - c) i bilanci degli ultimi due esercizi, se disponibili;
 - d) le segnalazioni statutarie riferite alla data di rilevazione più recente.
4. La domanda di adesione, di cui al comma 3, si intende subordinata alla sottoscrizione di un Accordo Bilaterale fra gli schemi di Assicurazione dei Depositi del paese ospitante e del paese d'origine, in conformità al principio di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 19/94/CE.
5. L'adesione al Fondo ha efficacia:
 - a) per i soggetti di cui al comma 1, dalla data d'iscrizione all'albo di cui all'art.13 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che viene comunicata dalle banche al Fondo;
 - b) per i soggetti di cui al comma 2, dalla data della delibera assunta dal Consiglio.
6. Entro 60 giorni dalla delibera di cui all'art. 14, 1° comma, lettera c) dello Statuto, l'aderente versa la quota di partecipazione al fondo consortile e gli eventuali acconti previsti dall'art. 22, comma 2 dello Statuto.

REGOLAMENTO

Articolo 2

Esclusione dal Fondo

1. Le comunicazioni riguardanti le delibere relative alla procedura di esclusione dal Fondo avvengono a mezzo raccomandata.

Articolo 3

Recesso dal Fondo

1. Le comunicazioni riguardanti il recesso devono essere inviate dalla consorziata al Fondo a mezzo raccomandata.

Articolo 4

Assemblea: convocazione e partecipazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno dei lavori, inviato alle consorziate, almeno quindici giorni prima della data di convocazione, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax e posta elettronica.
2. Le consorziate partecipano all'Assemblea in persona del legale rappresentante o di altra persona all'uopo delegata.

Articolo 5

Assemblea: votazioni

1. Le votazioni sono effettuate con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.
2. Le votazioni relative alle nomine alle cariche del Fondo si svolgono a scrutinio segreto, a meno che le proposte vengano approvate per acclamazione e nessuno dei partecipanti chieda la votazione.

Articolo 6

Assemblea: Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Vice Presidente e dai due Consiglieri più anziani di età presenti in Assemblea.
2. L'Ufficio di presidenza:
 - a) assiste il Presidente nella direzione dell'Assemblea e nello svolgimento dei lavori;
 - b) provvede a tutelare la riservatezza dell'eventuale sospensione del diritto di voto della consorziata;
 - c) verifica la regolarità delle votazioni a scrutinio segreto, e sovrintende allo scrutinio dei voti, avvalendosi eventualmente di due o più scrutatori da scegliere tra i partecipanti all'Assemblea e i Revisori.

Articolo 7

Assemblea: candidature alle cariche del Fondo

1. La procedura da seguire per l'individuazione dei candidati di cui all'articolo 13, dello Statuto è la seguente:
 - a) il Fondo invia ad ogni consorziata interessata una lettera, indicando il raggruppamento di appartenenza descritto nell'art. 13 dello Statuto. La consorziata viene invitata a comunicare l'eventuale aggregazione elettorale nell'ambito della quale intende inserirsi. La mancata risposta, entro i tempi indicati nella lettera, comporta l'automatico concorso in proprio all'assegnazione dei posti;
 - b) sulla base delle risposte pervenute, il Fondo calcola la distribuzione dei posti disponibili in relazione al peso delle diverse aggregazioni o della singola consorziata, determinato in funzione della quota proporzionale di base contributiva; in questa fase sono calcolati anche i resti, il cui totale, in termini di voti, è ripartito tra i vari concorrenti (aggregazioni o singoli), in proporzione all'esubero evidenziato da ciascun concorrente (aggregazione o singolo) rispetto al quoziente adottato per la ripartizione dei posti;

REGOLAMENTO

- c) il Fondo comunica a ciascuna aggregazione o a ciascuna singola consorziata il numero dei posti eventualmente spettanti e rivolge l'invito a far pervenire le rispettive designazioni;
- d) il Fondo raccoglie, dall'aggregazione o dalla singola consorziata, le designazioni dei candidati e definisce la lista dei nominativi da sottoporre al voto dell'Assemblea, per ognuno dei raggruppamenti indicati nell'art. 13 dello Statuto. Se l'aggregazione elettorale è coordinata da un'associazione fra consorziate, può essere designato come Consigliere un componente della presidenza o della direzione generale di detta associazione.

Articolo 8

Consiglio: convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, inviato mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax e posta elettronica, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire tramite telegramma o telefax inviato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 9

Comitato di Gestione: convocazione

1. Il Comitato di gestione è convocato dal Presidente con avviso contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, inviato con il mezzo più idoneo almeno ventiquattro ore prima della riunione, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax e posta elettronica, o, nei casi di urgenza, tramite telegramma.

Articolo 10

Modificazioni dell'assetto operativo

1. Le consorziate sono tenute a comunicare al Fondo, entro cinque giorni, le modificazioni del loro assetto operativo, e in particolare:
 - a) sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
 - b) operazioni di fusione e incorporazione con altre banche; rilievo o cessione di attività e passività, di azienda, di rami di azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco;
 - c) variazioni significative della consistenza del patrimonio di vigilanza che comportino una segnalazione alla Banca d'Italia;
 - d) ingresso e uscita da un gruppo bancario;
 - e) variazione della forma societaria;
 - f) composizione del Consiglio di Amministrazione, della direzione generale, e del Collegio dei Revisori.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), la consorziata incorporante o acquirente è tenuta a comunicare al Fondo, entro un mese dalla data dell'incorporazione o dell'acquisto, l'aggiornamento dei dati relativi alle segnalazioni statutarie. L'omessa o tardiva comunicazione comporta l'applicabilità delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), dello Statuto.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la capogruppo è tenuta a comunicare al Fondo entro cinque giorni la variazione che ha interessato la composizione del gruppo e ad aggiornare i dati relativi alla segnalazione statutaria consolidata non appena i dati stessi siano disponibili, se tali dati non siano già oggetto di comunicazione della Banca d'Italia al Fondo.

Articolo 11

Rimborso dei depositanti

1. Per i depositi in valuta, il calcolo del rimborso dovuto verrà effettuato con riferimento al cambio del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Per le banche autorizzate in Italia non aderenti al Fondo alla data di approvazione del presente Statuto, l'adesione al Fondo dovrà essere perfezionata entro i termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

